



VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA CCIAA DI GENOVA DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

Il giorno 23 dicembre 2020, alle ore 16.00 presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, a seguito di regolare convocazione, ha avuto luogo un incontro, nel rispetto delle misure di sicurezza, tra la Delegazione Trattante dell'Ente Camerale e la Delegazione Sindacale di cui al CCNL 21.5.2018.






Sono intervenuti i Signori:

Delegazione di parte pubblica della Camera di Commercio:
(Del. G.C. n. 152 del 4 giugno 2018)




Membri effettivi trattante

Dr. Maurizio CAVIGLIA	(Presidente)	Presente		Assente
Dr. Marco RAZETO	(Membro)	Presente		Assente

Delegazione sindacale:

			RSU	
Sig. Roberto BORDIGA	Presente		Assente	
Dr. Emilio CLEMENTE	Presente		Assente	
Dr.ssa Arianna LOMBARDO	Presente		Assente	
Sig. Marco MAROZZO	Presente		Assente	
Dr. Giovanni TRAVERSO	Presente		Assente	

Rappresentanti OO.SS. territoriali

MARRAS MADA TERZI	Presente		Assente
DE LORENZI MARTINA (FPCGIL)	Presente		Assente
ALPO MACI	Presente		Assente
.....	Presente		Assente
.....	Presente		Assente

Preso atto del favorevole parere espresso dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 333 del 14 dicembre 2020, relativamente alla definitiva sottoscrizione dell' ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nel testo sottoscritto dalle parti medesime in data 14 dicembre 2020, visti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Funzioni Locali", le parti - richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 18 dicembre 2019, Sezione I, parte normativa, valida per il triennio 2019-2021- hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo ai criteri di ripartizione del Fondo riferito all'esercizio 2020 nel testo riportato in allegato.

Inizio riunione ore: 16⁰⁰
Fine riunione ore: 16²⁰

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA- RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 E NORME SULL'UTILIZZO DEI FONDI

Art. 1
Oggetto e durata

1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro nel tempo vigenti. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con specifico atto dell'Amministrazione, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".
2. La presente sezione definisce i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del Fondo risorse decentrate per l'esercizio 2020 e concerne il periodo temporale 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

Art. 2
Quantificazione delle risorse e Criteri generali di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le parti concordano che tutte le somme che annualmente residuano dagli istituti contrattuali, nonché le eventuali quote residue relative al fondo risorse decentrate e/o al fondo straordinario di cui all'art. 67, comma 2 lett. g) del CCNL 21.5.2018 relative all'anno precedente, andranno orientativamente a incrementare la quota da erogarsi a titolo di produttività individuale e collettiva.
2. La parti prendono altresì atto che per l'esercizio 2020, conformemente alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari, nonché agli strumenti di programmazione, gestione e controllo da dette fonti disciplinati, l'incentivazione della produttività della generalità del personale fa riferimento ai progetti approvati con i provvedimenti del Segretario Generale n. 40/A del 29 gennaio 2019 e n. 491/A del 27 ottobre 2020 che ha apportato alcune modifiche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19.
3. In particolare, per l'esercizio 2020, l'incentivazione, riferita ai lineamenti progettuali di cui al citato provvedimento n. 393 del 16 dicembre 2019 è effettuata sulla base di un unico fondo, con l'utilizzo del complessivo fondo risultante di cui al successivo articolo 4.



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located at the bottom of the page.

Articolo 3 Risorse decentrate

Le parti si danno atto che, a seguito del provvedimento della Giunta Camerale n. 393 del 16 dicembre 2019, l'Ente Camerale ha determinato le risorse decentrate di cui all'art. 68, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 nella misura complessiva di € 902.459,37 e che le stesse verranno ridefinite a consuntivo.

Sulla scorta dei contratti collettivi decentrati integrativi precedentemente sottoscritti le parti si danno inoltre reciproco atto dell'avvenuta integrazione da parte dell'Ente Camerale del predetto fondo, per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art.67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 in misura pari all'1,2% del monte salari riferito all'anno 1997, esclusa la quota relativa ai dirigenti, corrispondente a €. 40.163,21, misura inclusa nell'importo complessivo di cui al primo comma e, in tale ambito, nelle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018.

Le parti prendono atto che, secondo la previsione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, le risorse decentrate stabili sono state consolidate con decurtazione delle risorse, pari a € 210.450,00, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in essere. Tali risorse sono corrisposte, secondo la previsione dell'art. 67, comma 1, a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 4 Criteri per la ripartizione delle risorse decentrate

Le parti prendono atto che, per l'esercizio 2020, la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse decentrate, di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, di cui al precedente articolo 3, comma 1, sarà così definita:

1. Impieghi a carattere stabile (con utilizzo delle risorse stabili in parte qua)

visto il CCNL 21.05.2018. art. 68, comma 1;

- a) finanziamento dell'avvenuto inquadramento nella 6° qualifica funzionale delle posizioni interessate ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995: € 10.084,87
- b) quota indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004: € 45.519,42
- c) incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: € 227.691,24
- d) "importo relativo alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria": € 10.994,69
- e) finanziamento delle posizioni economiche di sviluppo da attribuirsi nell'esercizio 2020 secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del CCDI 2019-2021 del 18 dicembre 2019, Parte Normativa: € 20.000,00

Con riferimento alle progressioni economiche da riconoscere nell'esercizio 2020 la quota di personale beneficiaria sarà pari al massimo al 25% del personale ammissibile alla selezione in forza presso ciascuna categoria, fermo restando l'importo massimo come sopra definito al punto e). L'amministrazione avrà facoltà di cumulare i soli resti decimali non utilizzati per disporre ulteriori progressioni, sempre nel limite generale del predetto importo.

Per l'anno 2020 il personale della categoria "D" incaricato di posizione organizzativa costituirà ambito autonomo di valutazione distinto dalla categoria medesima, ai fini dell'applicazione del comma che precede.



2. Impieghi a carattere variabile

(con utilizzo delle risorse variabili e delle risorse stabili non impiegate ai sensi del precedente punto 1)

- a) risorse per la corresponsione dei compensi specifici di cui alla lettera e) dell'art. 68, comma 2, e all'art. 70 quinquies del CCNL 21 maggio 2018: in misura non superiore a € 27.500,00.



3



- b) risorse per l'erogazione al personale dipendente delegato dei compensi per gli accessi in operazioni a premio secondo l'art 68, comma 2, lett. g) del CCNL 21 maggio 2018 e la disciplina dell'ACDI 13 novembre 2003: Importi erogati con riferimento alle attività svolte nell'intero esercizio 2020, pari a complessivi: *importo da definire a consuntivo*
- c) premi correlati alla performance collettiva e individuale del personale, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68, comma 2, secondo la disciplina prevista dal sistema di valutazione adottato dall'Ente e dall'articolo 4, del CCDI 2019-2021- Parte normativa, nell'ambito della relativa disciplina contrattuale e di legge:
- € 1.600,00 per la corresponsione del compenso di cui al sopra citato art. 4, ultimo paragrafo, della CCDI 2019-2021- Parte normativa-
 - *importo da definire a consuntivo* sottraendo all'importo a consuntivo di cui all'articolo 3, comma 1, la somma di cui al precedente punto 1 e al punto 2 lettera a), b) e c) primo alinea.

Le parti si danno reciproco atto che per l'esercizio 2020 il fondo, congiuntamente dedicato all'incentivazione della performance collettiva e individuale, rimane complessivamente correlato al raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

Articolo 5 **Retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa**

Le parti, richiamate le previsioni di cui all'articolo 7 del CCDI 2019-2021- Parte normativa-, condividono, per ragioni di uniformità rispetto al passato, di confermare gli importi massimi teorici erogabili a titolo di retribuzione di risultato nelle misure del 30% della retribuzione di posizione nel caso di incarichi oggetto di massima graduazione da parte dell'Amministrazione e pari al 25% negli altri.

L'Ente destina al finanziamento dell'indennità di risultato un importo coerente con quanto sopra esposto e, comunque, non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione dei compensi legati all'istituto, come definiti dagli artt. 15, comma 4, e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018.

Articolo 6 **Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale**

Con riferimento ai criteri generali dettati dall'articolo 6 del CCDI 2019-2021- Parte normativa-, le parti concordano che, ai fini del calcolo dell'importo dell'incentivante spettante per l'esercizio 2020, dai giorni di presenza effettiva vengono escluse le assenze a qualunque titolo, compresi quelli introdotti dalla normativa d'urgenza per l'emergenza sanitaria di cui ai D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e D.L 8 settembre 2020, n. 111 che di seguito si riepilogano:

- congedo straordinario di maternità, articolo 25, comma 1, D.L 18/2020
- esenzione dal servizio, articolo 87, comma 3, ultimo periodo, del D.L 18/2020

Sono fatte salve le ipotesi di assenza elencate a titolo di eccezione dal sopra citato art. 6 del CCDI 2019-2021.

Articolo 7 **- Norme sull'utilizzo di fondi -**

L'erogazione delle indennità a valere sul fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato avviene a far data dalle determinazioni attributive dei relativi incarichi e comunque in proporzione alla durata della parte dell'anno interessata dagli incarichi. L'indennità di risultato è corrisposta in un'unica soluzione a seguito della valutazione annuale. L'indennità di €. 1.500.000 di cui all'art.37, quarto comma,

del CCNL 6.7.95 è comunque riassorbita nell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti che ne beneficiavano.

Relativamente al compenso di cui all'articolo 4 del CCDI 2019-2021- Parte normativa, le parti condividono la valutazione che sia discrezionale facoltà dell'Amministrazione non prima del mese di ottobre di ciascun anno, erogare alle condizioni e nelle misure da essa determinate, un acconto su tale compenso nel corso dell'esercizio cui il compenso stesso è riferito, avendosi riguardo al puntuale andamento dei progetti, degli indicatori e degli elementi di valutazione e alle risultanze provvisorie incidenti sulla determinazione dei coefficienti di cui alla predetta Sezione, nel rispetto della periodicità dei processi di valutazione e delle previsioni e procedure di cui alla vigente disciplina.

Art- 8
Norme di richiamo

Le parti, richiamato il CCDI 18 dicembre 2019, Parte Normativa, condividono l'opportunità di confermare per l'anno 2020 le disposizioni in esso contenute aventi riferimento temporale in allora circoscritto all'esercizio 2019.

